

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	<i>Giunta Comunale</i>	<i>Deliberazione n.318</i>	<i>Data 30/12/2025</i>	<i>Pag. 1</i>
---	--	------------------------	--------------------------------	----------------------------	-------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026 - AGGIORNAMENTO TARIFFE
--

L'anno 2025 addì 30 del mese di *Dicembre* alle ore 11.00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale si e' riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e termini di legge.


All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano all'appello:

COGNOME E NOME	PRESENTE	QUALIFICA
<i>PASSERINI FRANCESCO</i>	<i>SI</i>	<i>Sindaco</i>
<i>NOVATI RAFFAELLA</i>	<i>SI</i>	<i>Vicesindaco</i>
<i>ARDEMAGNI ELENA</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>
<i>BOLDURI GIOVANNI</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>
<i>MORI LUIGI</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>
<i>SALAMINA SILVIA</i>	<i>SI</i>	<i>Assessore</i>

TOTALE PRESENTI N. 6

Partecipa il Segretario Generale *NOVIELLO ELENA* con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il *SINDACO, PASSERINI FRANCESCO* , invita alla discussione dell'oggetto sopra indicato.

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 318 <i>Rif. Proposta 373</i>	Data 30/12/2025	Pag. 2
--	---	----------------------------	---	---------------------------	---------------

Relaziona il presente argomento l'Assessore Elena Ardemagni

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, in sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali e provinciali;


Richiamato, altresì, l'art. 1, commi da 837 a 847 della medesima Legge, che ha demandato a Comuni e Città Metropolitane, l'onere di istituire, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 marzo 2021, con la quale è stato istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvato il Regolamento di applicazione del canone medesimo di cui alla Legge 30 dicembre 2019 n. 160 articolo 1, commi 816- 847, in vigore dal 1° gennaio 2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 12 aprile 2021, con la quale sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dall'anno 2021;

Preso atto del testo dell'art. 1, comma 817, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall'art. 19 bis del Decreto Legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modifiche dalla Legge 08 agosto 2025, n. 118, che recita: *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile*;

Considerata la norma introdotta quale estensione, a tutte le fattispecie oggetto di Cup, del dettato normativo del comma 831 della Legge n. 160/2019 laddove, in relazione alle tariffe dei servizi di rete era esplicitamente previsto fin dal principio che *“Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente”*. La novità normativa, andando ad incidere sul comma 817, rappresenta in altri termini la risoluzione di una oggettiva “disonia tariffaria”, introducendo in via generale la possibilità dell'adeguamento Istat, prevedendo appunto - ab origine - la possibilità di adeguamento Istat con decorrenza identica a quella già prevista dai commi 831 e 831-bis per i servizi di rete;

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 318 <i>Rif. Proposta 373</i>	Data 30/12/2025	Pag. 3
--	---	----------------------------	---	---------------------------	---------------

La rivalutazione sembra non riguardare le tariffe del canone mercatale (comma 837), tenuto conto che già la stessa norma consente un aumento delle tariffe nella misura massima del 25% della tariffa standard e che la stessa è stata inserita nel comma 817 e non anche nei commi 837 e seguenti, che disciplinano invece il canone mercatale;

Dato atto che, nel Comune di Codogno, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale sono derivate dalle tariffe individuate dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, mai aumentate salvo per l'arrotondamento all'unità di Euro in sede di passaggio della valuta dalla Lira all'Euro;

Ritenuto di procedere all'aggiornamento delle tariffe da applicare per l'anno 2026, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo periodo 2020-2024 che è stato individuato nella misura del 17,5 % come da tabella allegata parte integrante e sostanziale del presente atto (*"allegato a"*);

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che prevede l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f) e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Richiamata la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, esplicativa dell'art. 15-bis del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, il quale definisce le modalità di attribuzione dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visti:


- l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 4.3.3 del vigente Statuto Comunale;

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Ufficio Bilancio, Contabilità e Tributi;

Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio proponente e dal Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Tributi;

A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

La presente seduta si svolge anche in modalità da remoto tramite piattaforma Google Meet ai sensi dell'art. 2.2 del vigente Regolamento della Giunta Comunale modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28 aprile 2022;

	Comune di Codogno (Provincia di Lodi) Codice Ente 10967	Giunta Comunale	Deliberazione n. 318 <i>Rif. Proposta 373</i>	Data 30/12/2025	Pag. 4
--	---	----------------------------	---	---------------------------	---------------

DELIBERA

1. di aggiornare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico, di cui alla Legge 160/2019, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo periodo dicembre 2020-dicembre 2024, rilevato nella misura del 17,5 %, da applicare per l'anno 2026, come da tabella allegata parte sostanziale e integrante della presente deliberazione (*"allegato a"*), precisando che, per quanto motivato in premessa, tale incremento non è stato applicato alle tariffe riferite al canone mercatale ed ai servizi di rete;
2. di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria aggiornata per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari;
3. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove tariffe sul sito istituzionale e la trasmissione della deliberazione alla società I.C.A. S.p.A concessionaria per la gestione del Canone Unico Patrimoniale nel Comune di Codogno;
4. di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 373**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **CANONE UNICO PATRIMONIALE 2026 - AGGIORNAMENTO TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/12/2025

Il Responsabile di Settore

Francesco Bordin

Parere Contabile

Ufficio Bilancio Contab.


In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Francesco Bordin

	Comune di Codogno <i>(Provincia di Lodi)</i>	Giunta Comunale	Deliberazione n. 318	Data 30/12/2025
--	--	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PASSERINI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
NOVIELLO ELENA